



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2755/2026

Oggetto: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE E IMPATTO ACUSTICO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' CAPOLUOGO NEL COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 160,00.

In data 18/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3° del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali" e in particolare l'art. 20 il quale ha disposto che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano assoggettati al criterio autorizzativo di cui al D.P.R. 59/2013, ossia l'Autorizzazione Unica Ambientale;

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi di acque reflue urbane

la Direttiva del Consiglio Europeo n. 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la Deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

il Piano regionale di Tutela delle Acque – P.T.A. approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016, con riferimento agli artt. 12 e 16 e alla Tab. 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, nei quali si specifica che per gli impianti fino a 500 a.e. che hanno lo scarico di acque reflue urbane in corso d'acqua con portata nulla fino a 120 giorni l'anno, è sufficiente, come trattamento appropriato, una fossa imhoff. La presenza di scarichi industriali nella rete fognaria afferente è ammessa solo se rispettano i limiti di Colonna I (corpo idrico superficiale) di cui alla Tabella 3 dell'Allegato V della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la D.G.R. n. 534/99, “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12”;

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 29940 del 15/05/2026 è pervenuta da parte di IREN Acqua Tigullio S.p.A., tramite il S.U.A.P. del Comune di San Colombano Certenoli in delega alla CCIAA di Genova, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (rif. PRATICA SUAP 01100710993-27042026-0945 Prot. 0009511 del 29/04/2026) per il comparto scarichi acque reflue urbane ed impatto acustico, relativamente all'impianto di depurazione acque reflue urbane sito in località Capoluogo nel Comune di San Colombano Certenoli;

la documentazione pervenuta risulta costituita da:

- istanza di autorizzazione unica ambientale – A.U.A.;
- scheda A – scarichi di acque reflue;
- autodichiarazione sostanze pericolose;
- relazione descrittiva;
- planimetria agglomerato;
- cartografia con “Individuazione agglomerato e localizzazione impianto”;
- cartografia Inquadramento rispetto Aree di salvaguardia;
- dichiarazione sostitutiva relazione acustica;
- dichiarazioni assolvimento imposta di bollo;
- attestazione di avvenuto pagamento tramite pagoPA di € 160,00 per spese istruttorie;
- visura camerale;

con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 31856 del 25/05/2026 è stato comunicato l'avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dando atto che tale procedimento ricade nella casistica di cui all'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, e pertanto convocando la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato altresì comunicato:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente per l'istruttoria per il comparto acque reflue urbane;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- il domicilio digitale della Città Metropolitana di Genova;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia.

con nota prot. n. 38121 del 19.06.2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto alla Società di fornire alcuni chiarimenti ed integrazioni, sospendendo i termini del procedimento; con la medesima nota sono stati sollecitati i pareri di competenza del Comune di San Colombano Certenoli in materia di acustica e dell'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria) in materia igienico-sanitaria, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 43/1995, art. 8, comma 2;

con nota assunta al protocollo con n. 38848 del 25/06/2026 il Comune di San Colombano Certenoli ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in materia di acustica, senza richiesta di integrazioni o chiarimenti, ma comprensivo di due considerazioni a migliore tutela (rispettivamente per aspetti patrimoniali e idrologici) del territorio;

con nota assunta al protocollo con n. 43489 del 14/07/2026 l'Azienda Tutela della Salute Liguria ha trasmesso il proprio parere favorevole relativamente all'istanza in oggetto, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 43/1995, art.8, comma 2;

con nota assunta al protocollo con n. 45776 del 24/07/2026 Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha richiesto una proroga di 90 giorni per l'invio delle integrazioni, al fine di effettuare i necessari sopralluoghi;

la suddetta proroga è stata accordata da Città Metropolitana di Genova con nota prot. n. 46384 del 27.07.2026;

con nota assunta al protocollo con n. 46424 del 28/07/2026 Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha trasmesso i chiarimenti e le integrazioni richieste;

con nota assunta al protocollo con n. 56563 del 17/09/2026 Iren Acqua Tigullio S.p.A., con riferimento alla precedente nota n. IT000539 del 16/09/2025 (relativa all'aggiornamento situazione dell'impianto di depurazione a seguito di eventi meteorologici intensi ed assunta al protocollo con n. 55363/2025), ha comunicato che l'impianto in oggetto è in regolare funzione;

Richiamata la precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata con A.D. n. 666 del 02/03/2016, conforme alle prescrizioni della L.R. 16 agosto 1995, n. 43, per quanto concerne il recapito, che è compreso tra quelli ammessi dall'art. 17 della legge citata e le modalità di trattamento delle acque reflue, avuto riguardo al sistema di fognatura e al numero degli abitanti complessivi serviti, senza l'obbligo di rispettare alcun limite tabellare in base alla L.R. 43/1995 e alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che in data 18/09/2026 l'ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha predisposto la relazione tecnica esprimendo parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'A.U.A. relativamente al comparto scarico delle acque reflue urbane, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico;

Richiamata la suddetta relazione tecnica redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di A.U.A. e alle note di integrazioni, inclusa la



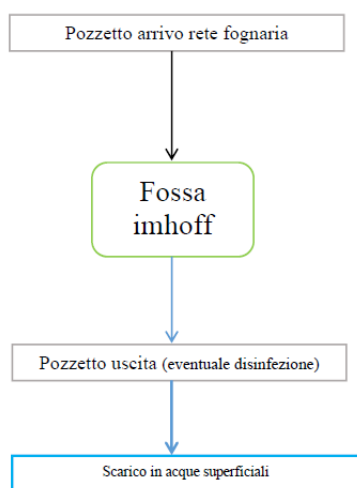
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

documentazione di gestione dell'impianto, quale i quaderni di manutenzione ed i formulari di smaltimento dei fanghi, di cui si è acquisita copia dal gestore, da cui emerge quanto segue:

- l'impianto di trattamento delle acque reflue tratta la fognatura delle acque reflue urbane dell'agglomerato della località CAPOLUOGO nel Comune di SAN COLOMBANO CERTENOLI, come identificato nella planimetria agli atti della documentazione presentata;
- l'impianto ha una potenzialità nominale per servire un'utenza di 298 A.E;
- l'agglomerato ha una consistenza di 164 A.E. totali, di cui 142 A.E. residenti e 22 A.E. fluttuanti, calcolata con le modalità di cui all'art. 9, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque "Aggiornamento dei criteri per l'aggiornamento e dell'individuazione degli agglomerati" approvato con D.G.R. n. 1154 del 12/12/2016, a cui è stata applicata una riduzione del 35% sull'indice di abitabilità, per tenere conto delle abitazioni vuote, per il conteggio degli abitanti fluttuanti; nell'individuazione dell'agglomerato, così come definito all'art. 7 delle NdiA del Piano di Tutela delle Acque regionale è stata adottata una riduzione del conteggio delle abitazioni non occupate del 35% tenuto conto di quanto pubblicato dalla Regione Liguria – Osservatorio Turistico Regionale nello "Studio sul turismo nelle abitazioni private" - Febbraio 2014, in cui viene stimato che solo il 61,4% delle abitazioni non occupate venga utilizzato ai fini turistici, per cui si ottiene una riduzione degli abitanti equivalenti fluttuanti in proporzione al numero di abitazioni non occupate;
- il trattamento di depurazione è di tipo fisico-biologico e risulta costituito da:
 - n. 1 fossa Imhoff di volume totale pari a 41.80 m³ costituita da:
 - comparto sedimentazione con volume totale utile di 12 m³
 - comparto digestione con volume totale utile di 29.80 m³
 - pozzetto in uscita impianto e di contatto per eventuale disinfezione;
- lo schema della linea acqua risulta essere il seguente:



- lo scarico avviene nel Torrente Lavagna, nel punto di coordinate WGS84/UTM zone 32N X: 526135,55 e Y: 4912390,85;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- la portata media di acqua reflua scaricata è pari a 37 m³/giorno e la portata massima è pari a 41 m³/giorno;
- la produzione di fanghi è pari a 8.000 m³/anno e vengono interamente smaltiti in discarica;
- nella rete fognaria non confluiscono scarichi di origine industriale;
- nella rete fognaria non sono presenti sfioratori, scolmatori e by-pass, né a monte dell'impianto;
- il punto di scarico non ricade nelle zone di rispetto disciplinate dall'art. 21 delle N.T.A. del P.T.A. come identificato nella planimetria agli atti della documentazione presentata;

L'impianto è regolarmente sottoposto a manutenzione come verificabile dai quaderni di manutenzione e dai formulari di smaltimento dei fanghi, di cui si è acquisita copia, ed appare funzionante in ogni sua parte;

Preso atto che l'Azienda Tutela della Salute Liguria ha trasmesso il proprio parere favorevole relativamente all'istanza in oggetto, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 43/1995 art.8, comma 2;

Preso altresì atto che il Comune di San Colombano Certenoli ha trasmesso il proprio parere favorevole in materia di acustica;

Considerato che

nel suddetto contributo istruttorio sono riportate due considerazioni che, come indicato dal Comune di San Colombano Certenoli, potranno generare eventuali fattivi aggiornamenti a diretta cura del Gestore S.I.I., a migliore tutela (rispettivamente per aspetti patrimoniali e idrologici) del territorio

non essendo tali aspetti ricompresi tra gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, si ritiene debbano essere definiti direttamente tra IREN Acqua Tigullio S.p.A. ed il Comune;

Considerato altresì che IREN Acqua Tigullio S.p.A. ha verificato positivamente:

- il rispetto delle Aree di salvaguardia, di cui all'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), come da elaborato cartografico allegato all'istanza;
- il rispetto della distanza dalle abitazioni superiore ai 100 metri dall'installazione della fossa Imhoff; come da elaborato cartografico allegato all'istanza;

Rilevato che lo scarico recapita nel Torrente Lavagna, nel punto di coordinate WGS84/UTM zone 32N X: 526135,55 e Y: 4912390,85, che da verifica della cartografia regionale del Piano di tutela delle acque regionale, ha una portata nulla inferiore ai 120 giorni, per cui ai sensi dell'art. 12, comma 1, delle Norme di attuazioni del P.T.A. regionale, è appropriato un impianto di trattamento primario costituito da vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate secondo le disposizioni di cui alla Delibera CITAI del 04/02/1977, oppure un trattamento con impianti di altro tipo che garantiscono prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff;

Rilevato che lo scarico risulta conforme alle prescrizioni della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e della L.R. 28 gennaio 1997, n. 5, per quanto concerne:

- il recapito, che è compreso tra quelli ammessi dalle leggi sopraccitate;
- le modalità di trattamento delle acque reflue, avuto riguardo al sistema di fognatura e al numero degli abitanti complessivi serviti.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che in data 23/10/2019 la Società ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori, introitato secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Considerato che IREN Acqua Tigullio S.p.A. rientra tra i casi indicati all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, ai sensi del quale è esclusa la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche "le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico", e pertanto non è stata richiesta la certificazione antimafia;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 56777 del 18.09.2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Paola Laconi, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6bis e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

DISPONE

per quanto in premessa indicato, fatto salvo eventuali diritti di terzi, di:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- A) rilasciare a IREN Acqua Tigullio S.p.A. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, della durata di 15 anni, per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in località CAPOLUOGO nel Comune di San Colombano Certenoli;
- B) autorizzare lo scarico di acque reflue urbane derivante dall'impianto di cui alla precedente lettera A), con recapito in acque superficiali nel Torrente Lavagna, nel punto di coordinate WGS84/UTM zone 32N X: 526135,55 e Y: 4912390,85;
- C) acquisire il parere favorevole del Comune di San Colombano Certenoli in materia di acustica, citato nelle premesse e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) acquisire il parere igienico sanitario favorevole dell'Azienda Tutela della Salute Liguria, citato nelle premesse e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E) mandare ai Servizi Finanziari per quanto di competenza;
- F) sottoporre IREN Acqua Tigullio S.p.A. al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1) la gestione dell'impianto di depurazione dovrà garantire la piena efficacia dell'impianto medesimo compreso il sistema finale di disinfezione;
 - 2) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
 - 3) l'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre efficiente e funzionante, in particolare dovrà essere controllato che la quantità di fanghi presente all'interno del vano di digestione non sia tale da impedirne un corretto funzionamento e dovranno essere rimosse periodicamente le croste superficiali; dovrà inoltre essere effettuato di norma almeno uno svuotamento all'anno dei fanghi, qualora si ravvisi la necessità di una frequenza diversa di rimozione, inferiore o superiore a quanto di massima stabilito, dovrà esserne data motivazione sul quaderno di manutenzione dell'impianto;
 - 4) l'impianto di depurazione e le relative condotte fognarie non dovranno comportare infiltrazioni o rilascio di reflui nel sottosuolo; dovranno essere adottate misure rivolte ad assicurare la tenuta e messa in sicurezza delle condotte;
 - 5) il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue scaricate nel corpo recettore, onde impedire o evitare esalazioni moleste;
 - 6) in occasione di nuovi estendimenti della rete fognaria che ricomprendono nuovi sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza il Gestore dovrà presentare tempestivamente istanza di modifica sostanziale come previsto dall'art. 20 della L.R. 12/2017, ai sensi del D.P.R. 59/2013, con i dati contenuti dall'art. 14 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;
 - 7) in occasione di nuovi allacci di scarichi industriali nella rete fognaria il Gestore dovrà presentare tempestivamente istanza di modifica sostanziale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, con i dati contenuti dall'art. 16 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;
 - 8) il Gestore dovrà adottare le modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane previste all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale e trasmettere i dati tecnici di cui al relativo comma 5;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 9) il Gestore dovrà tenere, ai sensi dell'art. 19, comma 9, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione secondo le modalità di cui alla Delibera CITAI del 04/02/1977, contenente le seguenti informazioni:

- data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso e data del loro ripristino;
- periodi di fermata dell'impianto;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- operazioni di smaltimento dei fanghi di risulta.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi allo smaltimento di acque, fanghi e liquami;

- 10) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, all'A.R.P.A.L. ed alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale. Tali interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al precedente punto 9);
- 11) in occasione di interventi di manutenzione programmati che comportino la messa in bypass, o comunque una riduzione dell'efficacia del trattamento di depurazione, per un periodo prolungato superiore ai 15 giorni, la comunicazione all'Autorità di controllo dovrà essere inviata almeno un mese prima; tale comunicazione dovrà descrivere gli interventi in programma, la durata prevista degli stessi, le eventuali azioni tese alla salvaguardia del corpo recettore.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- il rispetto delle norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione di cui all'allegato 4 della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977;
- il rispetto delle prescrizioni, anche maggiormente restrittive o integrative eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- il rispetto dei criteri, delle metodologie e delle norme tecniche generali dello Stato, nonché le norme integrative della Regione, per quanto attiene l'esercizio degli impianti di trattamento;
- il rispetto delle prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nella gestione dei processi depurativi dell'impianto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'impianto di trattamento/depurazione e delle sue fasi che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006;
- la manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quella effettuata di prassi, quali smaltimento dei fanghi di digestione e allontanamento del grigliato, gestione delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche poste a corredo degli impianti, pulizia dell'area in cui l'impianto è ubicato, i cui interventi sono stati precedentemente programmati, dovrà essere effettuata durante il periodo di minor afflusso di inquinanti, in linea di massima quello invernale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 29/2007;
- il Gestore dovrà dare preventiva comunicazione, alla Città Metropolitana di Genova, al Comune competente, all'Autorità d'Ambito, all'ARPAL, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, dell'inizio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 29/2007.

Si rammenta infine agli Enti competenti in materia:

- che dovrà essere rispettata la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto, come previsto dall'Allegato 4 comma 1.2 della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977;
- che dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 94 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dall'art. 21 delle N.T.A. del P.T.A. regionale;

Si raccomanda che tutte le attività di trattamento fanghi siano condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene, adottando le seguenti misure di contenimento:

- limitare il tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzare la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti non a ciclo chiuso.

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di San Colombano Certenoli per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e affinché lo notifichi a:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- IREN Acqua Tigullio S.p.A.;
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;
- Comune di San Colombano Certenoli;
- Azienda Tutela della Salute Liguria;
- A.R.P.A.L.
- Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Acque.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza; il rinnovo dovrà essere richiesto almeno sei (6) mesi prima della scadenza, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione allo scarico non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 87 giorni dall'acquisizione dell'istanza avvenuta il 15/05/2026, tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini procedurali per richiesta di integrazioni pari a 39 giorni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**